

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: GINETTI)

Roma, 18 maggio 2016

Sul disegno di legge:

(2208) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016;

considerato che:

- esso è composto di 2 articoli, concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro;

- l'articolo 1 si riferisce al settore pubblico, sostituendo l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012;

- l'articolo 2 riguarda il settore privato, inserendo nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivanti da reati, alcuni commi che integrano i requisiti previsti dai modelli di organizzazione e gestione e prevedendo le misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni;

valutato che:

- la protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012;

- la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300 del 2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal *G-20 Anti-corruption working group*, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*;

valutato che:

- la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) ricorda, all'allegato 12 relativo all'Italia, come la legge anticorruzione n. 190 del 2012 (inserendo un nuovo articolo 54-*bis* nel decreto legislativo n. 165 del 2001) abbia introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così creando un canale ufficiale per denunciare tutto ciò che può essere percepito come

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

irregolarità o atto illecito, e potendo contribuire a superare i problemi di accertamento dei casi di corruzione. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione, all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;

- la relazione afferma che queste disposizioni hanno però *“un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione”*;

- pur rientrando tali questioni nella sfera di competenza nazionale, la relazione sulla lotta alla corruzione afferma come sia *“interesse comune dell'Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l'UE li sostenga nella loro attuazione”*;

richiamato il documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016, adottato nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in cui – al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione – sono richiamate le iniziative legislative volte a incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (*whistleblower*);

ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

La normativa europea prevede ipotesi di segnalazione delle violazioni, nell'ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari.

In particolare, l'articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla *Segnalazioni delle violazioni*, concerne una fattispecie speciale di *whistleblowing*. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati di conseguenza gli articoli 52-bis e 52-ter del testo unico bancario e gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico della finanza.

Anche l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di *whistleblowing*, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L'articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n) l'adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe quindi necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e alla normativa interna di attuazione.

Nadia Ginetti